



COMUNE DI  
CORTONA

## ORDINANZA n° 9 del 03/06/2025

**Oggetto: Prevenzione di caduta alberi sulla sede ferroviaria e prevenzione incendi lungo le linee ferroviarie – Anno 2025.**

### IL SINDACO

#### VISTE:

- la nota di RFI Rete Ferroviaria Italiana, acquisita in atti di questo Ente con prot.17128 del 20/05/2025, con la quale chiede di adottare Ordinanza e provvedimenti nei confronti dei terzi confinanti alle linee ferroviarie per evitare che le piante vengano lasciate crescere ad una distanza non conforme, nonché la creazione di fasce di terreno di larghezza adeguata, tenute prive di vegetazione e sgombre da ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile, in applicazione del DPR 753/80 e s.m.i.;
- la nota della Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo, (Fasc. n.2025-3403/Gab. Prot. Civ.), acquisita in atti di questo Ente con prot.18093 del 27/05/2025, con la quale invita *“a richiamare i proprietari di terreni confinanti con le linee ferroviarie interessate sulle responsabilità del mancato rispetto delle distanze di cui agli articoli del D.P.R. n.753 del 1980, nonché a concorrere con gli strumenti più idonei a rimuovere le situazioni di pericolo, specialmente nelle situazioni di preannunciate condizioni meteorologiche avverse”*;

VISTE le precedenti ordinanze in materia, che si intendono richiamate ed abrogate per quanto in contrasto con la presente;

#### CONSIDERATO CHE:

- è necessario il rispetto delle distanze di sicurezza dalle rotaie di alberi, piante, siepi e altro materiale combustibile, stabilite dal DPR 753/80, in quanto in caso di caduta potrebbero interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;
- la presenza di covoni di grano, erbacce secche e da qualsiasi altra materia combustibile in prossimità della linea ferroviaria può comportare rischio di incendio e gravare sulla sicurezza del pubblico servizio;

RICHIAMATI gli artt. 38, 52, 55, 56 e 63 del D.P.R. 753/1980 e s.m.i.;

RITENUTO necessario garantire la pubblica incolumità, la continuità del servizio pubblico e l'efficacia dei soccorsi in caso di emergenze lungo la linea ferroviaria;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, per il comune di Cortona, è l'Ing. Lisa Ortolani dell'Ufficio Ambiente;

VISTO il D.P.R. 753/1980 e s.m.i.;

VISTO l'art.50 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

## **ORDINA**

entro e non oltre il 22/06/2025,

**1. Ai proprietari di terreni privati confinanti con la sede ferroviaria, il taglio di rami e alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura, e che NON rispettano le distanze di sicurezza di cui all'art.52 del DPR 753/1980 e s.m.i.; per gli alberi appartenenti a specie per le quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a 4mt, devono trovarsi ad una distanza dalla più vicina rotaia pari all'altezza massima raggiungibile, aumentata di 2mt: nel caso che il tracciato ferroviario si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata rispettivamente dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.**

**2. A tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie, durante tutto il periodo di "grave pericolosità", di tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario da materiale combustibile come balle di paglia, erbe secche, sterpaglie, ecc.; i possessori sono inoltre tenuti a circoscrivere il fondo coltivato appena mietuto mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà inoltre essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.**

**Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 devono essere mantenute fino al 30/09/2025.**

L'inosservanza della presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa art.7 bis c.1 del Dlgs 267/2000 e s.m.i.) da 25 euro a 500 euro.

Inoltre, l'inosservanza a quanto previsto dal DPR n.753/1980 è punita con le sanzioni amministrative di cui all'art.63 del medesimo decreto.

**Inoltre, il proprietario che, in aperta violazione delle norme di sicurezza, mantenga piante ad alto fusto ad una distanza dal binario inferiore a quella stabilita, si espone alla grave e specifica responsabilità amministrativa e penale connessa alla violazione di norme a tutela della sicurezza e regolarità del servizio ferroviario.**

Il Sindaco invita il personale di Polizia Locale ad effettuare, dal 23/06/2025 al 30/09/2025, controlli efficaci al fine di far rispettare a tutti i cittadini tali disposizioni e punire secondo i termini di legge gli eventuali trasgressori.

**Dispone che** la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cortona, sul sito internet istituzionale del Comune di Cortona, dandone massima diffusione.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Polizia Municipale di Cortona.
- Società R.F.I. S.p.A Direzione territoriale e Produzione di Firenze;
- Comando Provinciale Carabinieri Arezzo;

Inviata per conoscenza a:

- Regione Toscana
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Arezzo; da mandare se non mandano anche loro la richiesta di provvedimento
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Arezzo

Comune di Cortona

Piazza della Repubblica, 13 - 52044 Cortona (AR)

tel. 0575 6371

[www.comunedicortona.it](http://www.comunedicortona.it)

Ai sensi dell'art. 3 comma 4° della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione;
- il ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

(F.to) IL SINDACO  
Luciano Meoni

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”.